DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002016	27/10/2026

OGGETTO: UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: PRESA D'ATTO DELLA DGR PUGLIA N. 1246 DEL 22/09/2026 E, PER L'EFFETTO, DETERMINAZIONE E CRITERI DI RIPARTIZIONE, PER L'ANNO 2026, DEL FONDO UNICO DA DESTINARE ALLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGARSI IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260002364 DEL 27/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 14 (quattordici) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 21 (ventiuno) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 27/10/2026 13:36 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 27/10/2026 14:39* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 27/10/2026 17:50 Luca TALIENTO	*Firmato Digitalmente il 27/10/2026 17:26* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 27/10/2026 17:51
Luca TALIENTO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: PRESA D'ATTO DELLA DGR PUGLIA N. 1246 DEL 22/09/2026 E, PER L'EFFETTO, DETERMINAZIONE E CRITERI DI RIPARTIZIONE, PER L'ANNO 2026, DEL FONDO UNICO DA DESTINARE ALLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGARSI IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78.**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato (UOGRC) – Dipartimento Governo della Domanda e Offerta Sanitaria, che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

VISTI:

- la Legge (L.) n. 241/1990, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 502/92, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";
- la Legge Regionale (L.R.) Puglia n. 36/1994, avente a oggetto "*Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*";
- la L.R. Puglia n. 38/1994, avente a oggetto "*Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*";
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- la L.R. Puglia n. 25/2006, avente a oggetto "*Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale*";
- la L.R. Puglia n. 39/2006, e in particolare l'art. 5, recante istituzione e individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale (DDG) ASL BA n. 2798 del 30/12/2009 relativa a poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- la DDG ASL BA n. 504 del 29/04/2020 avente a oggetto "*Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente*";
- la DDG ASL BA n. 2182 del 06/12/2021 avente a oggetto "*Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale - Integrazione d.D.G.504/2020*";
- la DDG ASL BA n. 1512 del 03/08/2022 avente a oggetto "*Modifica D.D.G. n. 1005 del 29.07.2020, D.D.G. n. 246 del 18.02.2021 e D.D.G. n. 2112 del 01.12.2021 relative all'organizzazione dipartimentale della A.S.L. Bari - Determinazioni della Direzione Aziendale*";
- la DDG ASL BA n. 454 del 29/02/2024 avente a oggetto "*Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7"*.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484) che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.), nel dovere di informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel dovere di rispettare il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- l'art. 8 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. prevede che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- l'art. 8 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. sancisce il principio secondo cui i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali;
- l'art. 8 quater, comma 1 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., in materia di accreditamento istituzionale, dispone, tra l'altro, che la Regione, competente per territorio, definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale (PSR), al fine di garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- l'art. 8 quinquies, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., in attuazione del comma 1, ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con

i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;

- non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quater, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- la Legge Costituzionale del 20/04/2012 ha eretto a principio fondamentale l'interesse pubblico finanziario, introducendo il nuovo primo comma all'art. 97 della Costituzione che segnatamente prevede la necessità che le Pubbliche Amministrazioni (PP.AA.), in coerenza con l'Ordinamento dell'Unione Europea, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Il riformato art. 81 della Costituzione e la L. n. 243 del 24/12/2012 declinano in maniera dettagliata tale principio, imponendo alle PP.AA. e ai soggetti concessionari di pubbliche funzioni e servizi, se destinatari di risorse finanziarie pubbliche, di agire nei limiti dei tetti prestabiliti, operando, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economico e finanziario".
- con l'art. 20 – comma 4 della L.R. n. 28/2000, la Regione Puglia ha previsto che "(…) ai sensi dell'art. 8 quinques del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., è competenza dei Direttori Generali delle AA.SS.LL., nell'ambito di quanto definito nella programmazione regionale, definire le attività da potenziare e depotenziare, nonché il volume massimo di prestazioni, distinto per tipologie e modalità di assistenza che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima ASL si impegnano ad assicurare";
- con L.R. n. 12 del 24/09/2010, la Regione Puglia stabiliva che, in attuazione dell'art. 8 quinques, comma 2, lettera e-bis) e comma 2–quater, del D. Lgs. n. 502/1992, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente e, conseguentemente, introduceva il divieto di erogazione e relativa remunerazione con oneri a carico del SSR di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi;
- con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1494 del 04/08/2009 e DGR n. 2672 del 28/12/2009, la Regione Puglia approvava i criteri operativi, nonché i limiti massimi di remunerazione da assegnare agli erogatori privati istituzionalmente accreditati che erogano prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/78;
- con il Regolamento (R.R.) n. 3 del 13/01/2005, la Regione Puglia stabiliva i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, con particolare riferimento per i presidi riabilitativi ex art. 26 L. 833/78, alla sezione "*D.01. Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali"* e "*B.02.01 Centri ambulatoriali di riabilitazione"*;
- con DGR n. 2336 del 29/10/2010**,** la Regione Puglia stabiliva le tariffe per l'erogazione di prestazioni riabilitative "domiciliari";
- con R.R. n. 16 del 04/11/2010, DGR n. 1386 del 21/06/2011 e R.R. n. 20 del 04/08/2011, la Regione Puglia disciplinava metodologie e modalità di accesso per consentire l'erogazione delle prestazioni riabilitative domiciliari ex art. 26 L. n. 833/78, nonché determinava le linee programmatiche in merito ai requisiti organizzativi che le strutture riabilitative private accreditate devono possedere in aggiunta a quelli stabiliti dal R.R. n. 3/2005 (residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali). Conseguentemente, stabiliva anche il volume finanziario per consentire alle strutture sanitarie, aventi titolo, di erogare prestazioni riabilitative in regime "domiciliare" su n. 3 moduli (n. 75 prestazioni giornaliere);
- con R.R. n. 12 del 16/04/2015, la Regione Puglia individuava il fabbisogno, disciplinava l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, individuava i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio, individuava gli ulteriori requisiti per l'accreditamento delle strutture extraospedaliere denominate presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, nonché i criteri di eleggibilità degli assistiti che possono accedere ai predetti presidi;
- con nota prot. AOO_151 n. 2608 del 13/03/2017, la Regione Puglia disponeva ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. di sottoscrivere i contratti per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 L. n. 833/78, secondo lo schema tipo approvato con DGR n. 813 del 07/06/2016, con la specifica previsione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 9 comma 4, tenuto conto dell'orientamento favorevole all'introduzione della stessa da parte del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 335 del 26/01/2017;
- con R.R. n. 22 del 18/11/2019, pubblicato sul BURP n. 134 suppl. del 21/11/2019, la Regione Puglia determinava i nuovi requisiti per le strutture di riabilitazione in regime ambulatoriale, prevedendo l'approvazione di un piano di conversione da parte della Giunta regionale a seguito di sottoscrizione di apposite preintese con le strutture già autorizzate e accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005.

ATTESO CHE:

- con nota prot. AOO_183 n. 2613 del 24/07/2017, la Regione Puglia notificava a questa Azienda la Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 178 del 24/07/2017 avente a oggetto "*Presidio di Riabilitazione Padre Pio di Capurso. Revoca accreditamento nei confronti della Gestione e Management Sanitario S.p.A. ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 9/2017 e rigetto*

istanza di voltura, ex articolo 9 L.R. n. 9/2017, della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e degli accreditamenti in Capo alla Gestione e Management Sanitario S.p.A. nei confronti della Mefir società benefit s.r.l.";

- con nota prot. AOO_183 n. 171 del 09/01/2018, la Regione Puglia notificava a questa Azienda la DGR n. 2313 del 28/12/2017 con cui, in riferimento alla D.D. n. 178/2017, disponeva di affidare alla ASL BA la titolarità dell'erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/78, oggetto del previgente accreditamento in capo alla "GMS spa", dando altresì mandato di individuare, mediante procedura a evidenza pubblica, un soggetto privato qualificato per la gestione dell'attività predetta, con il vincolo di garantire il requisito organizzativo mediante l'assorbimento del personale operante presso il Presidio "Padre Pio";
- con DDG n. 388 del 14/02/2018, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, questa Azienda provvedeva a indire la procedura di evidenza pubblica in esecuzione dei provvedimenti regionali innanzi descritti;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario (DCS) n. 1271 del 17/07/2018, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, questa Azienda procedeva alla definitiva aggiudicazione in favore del Consorzio Sanità & Servizi Integrati (CON.S.S.I.), con sede in Foggia alla via Di Juvara snc, della procedura di gara di cui alla DDG n. 388/2018, per un periodo di anni 5 (cinque) e per un importo annuo di € 6.969.314,64=, decorrenti dalla data di avvio del servizio, subordinatamente all'acquisizione in capo a questa ASL BA, dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale, per la struttura oggetto dell'aggiudicazione;
- con nota prot. AOO_183 n. 10533 del 25/07/2019, la Regione Puglia notificava a questa Azienda la D.D. n. 183 del 25/07/2019 avente a oggetto "*Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale con prescrizione, ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di un presidio residenziale con dotazione di n. 60 p.l. di riabilitazione intensiva per adulti e di uno ambulatoriale (Sezione B.02.01, R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) per n. 35 prestazioni pro-die, entrambi di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, siti in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, con unica denominazione "Presidio di riabilitazione San Giovanni di Dio" su istanza della ASL BA*", con cui, a seguito dell'istruttoria espletata, il competente Ufficio regionale, ai sensi degli articoli n. 8 e n. 24 della L.R. n. 9/2017, rilasciava alla ASL BA, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari al Lungomare Starita n. 6, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di un presidio residenziale con dotazione di n. 60 posti letto di riabilitazione intensiva per adulti e di uno ambulatoriale (Sezione B.02.01, R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii.) per n. 35 prestazioni pro-die, entrambi di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, siti in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa natale – C.da Fontana, con unica denominazione "Presidio di riabilitazione San Giovanni di Dio", la cui gestione si affidava al CON.S.S.I.;
- con PEC del 02/08/2019, la Regione Puglia notificava a questa Azienda la D.D. n. 194 del 02/08/2019 avente a oggetto "*Presidio pubblico di riabilitazione "San Giovanni di Dio" sito in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, gestito dal Consorzio Sanità & Servizi Integrati per azioni (CON.S.S.I.). Accreditamento istituzionale per l'erogazione di n. 9 moduli prestazioni domiciliari di riabilitazione ex art 26 L. n. 833/78, ai sensi dell'art. 24, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e dell'art. 9, Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010 e ss.mm.ii.*", con cui, a seguito dell'istruttoria espletata, il competente Ufficio regionale, ai sensi dell'articolo n. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e dell'art. 9 del R.R. n. 16/2010, come modificato dal R.R. n. 20/2011, conferiva al presidio pubblico di riabilitazione sito in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa natale – C.da Fontana, denominato "San Giovanni di Dio", facente capo alla ASL BA e la cui gestione si affidava al CON.S.S.I., l'accreditamento istituzionale, per l'erogazione di n. 9 moduli, pari a complessive n. 225 prestazioni giornaliere di assistenza riabilitativa in regime "domiciliare" ex art. 26 L. n. 833/1978;
- con DDG n. 1433 del 02/08/2019, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, questa ASL prendeva atto delle precitate DD.DD. regionali n. 183/2019 e n. 194/2019 e, per l'effetto, stabiliva che il tetto di spesa invalicabile di remunerazione da assegnare annualmente al CONSSI e per n. 5 anni, per la gestione del Presidio di Riabilitazione denominato "San Giovanni di Dio" sito in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa natale – C.da Fontana, autorizzato all'esercizio e istituzionalmente accreditato dalla Regione Puglia per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978 in regime residenziale intensivo per n. 60 posti letto, in regime ambulatoriale per n. 35 prestazioni pro-die e in regime domiciliare per n. 9 moduli per complessivi n. 225 trattamenti giornalieri, la cui titolarità è in capo alla ASL BA, era pari a € 6.969.314,64= così ripartito:

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE SAN GIOVANNI DI DIO – CON.S.S.I.	TOTALE RESIDENZIALE A	TRATTAMENTI AMBULATORIALI B	MODULI DOMICILIARI C	TOTALE GENERALE D=A+B+C
IMPORTO FINANZIARIO ANNUO (€)	**3.038.143,77**	**420.589,83**	**3.510.581,04**	**6.969.314,64**

- in data 02/10/2019, questa Azienda e il CON.S.S.I. sottoscrivevano apposito accordo contrattuale, per n. 5 anni, con decorrenza inizio attività a far data dal 02/09/2019, giusta DDG n. 1433/2019;
- con D.D. dell'Area Gestione Patrimonio ASL BA n. 12224 del 14/12/2022, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, questa Azienda autorizzava, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la modifica contrattuale consistente nel subentro all'aggiudicatario iniziale Consorzio CON.S.S.I. del nuovo soggetto Consorzio "Sanità e Servizi Integrati di Welfare a r.l. – Società cooperativa sociale" (CON.S.S.I.W.), a seguito di conferimento del ramo d'azienda a quest'ultimo, giusta atto notarile repertorio n. 3688 – raccolta n. 2746 stipulato in data 08/11/2022, con efficacia a decorrere dalla data del 01/01/2023;

- con DDG n. 297 del 15/02/2023, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, questa ASL ripartiva il fondo unico di remunerazione per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78 erogate nel corso dell'anno 2022 e, inoltre, stabiliva che per il presidio riabilitativo "San Giovanni di Dio", il tetto di spesa attribuito giusta DDG n. 1433/2019, per complessivi € 6.969.314,64= era così rideterminato per gli anni 2022, 2023 e 2024:

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE SAN GIOVANNI DI DIO - CONSSI	RESIDENZIALE A	TRATTAMENTI AMBULATORIALI B	MODULI DOMICILIARI C	TOTALE D=A+B+C	INCREMENTO TOTALE TETTO E
TETTO (€) ANNI 2019, 2020 E 2021	3.038.143,77	420.589,83	3.510.581,04	6.969.314,64	
INCREMENTO % PER ANNO 2022 - NO AIOP		7,00	6,52		
TETTO (€) ANNO 2022 - NO AIOP	3.183.084,65	450.031,12	3.739.470,92	7.372.586,69	+5,79%
INCREMENTO % PER ANNI 2023 E 2024 SE NO AIOP		7,00	5,06		
TETTO (€) PER ANNI 2023 E 2024 SE NO AIOP	3.183.084,65	450.031,12	3.688.216,44	7.321.332,21	+5,05%
INCREMENTO % PER ANNI 2023 E 2024 SE SI AIOP		7,00	5,06		
TETTO (€) PER ANNI 2023 E 2024 SE SI AIOP	3.250.813,84	450.031,12	3.688.216,44	7.389.061,40	+6,02%

- giusta D.D. ASL BA n. 12224/2022 e DDG ASL BA n. 297/2023, in data 03/03/2023 veniva sottoscritto tra i rappresentanti legali pro tempore della ASL BA e del Presidio di Riabilitazione "San Giovanni di Dio", gestito dal CON.S.S.I.W., apposita appendice all'accordo contrattuale sottoscritto in data 02/10/2019 tra i rappresentanti legali pro tempore della ASL BA e del Presidio di Riabilitazione "San Giovanni di Dio", gestito dal CON.S.S.I., per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978, per il periodo 01/01/2022 – 02/09/2024;
- in data 28/03/2023 il CON.S.S.I.W. inviava la documentazione amministrativa per l'anno 2023, in riscontro alla nota ASL BA prot. n. 23419 del 16/02/2023, dalla quale si evinceva l'applicazione, a partire dal 01/01/2023, del Contratto AIOP. Pertanto, giusta DDG ASL BA n. 297/2023, il tetto di spesa da attribuirsi, a partire dal 01/01/2023, era il seguente:

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE SAN GIOVANNI DI DIO - CON.S.S.I.W.	RESIDENZIALE A	TRATTAMENTI AMBULATORIALI B	MODULI DOMICILIARI C	TOTALE GENERALE D=A+B+C	INCREMENTO TOTALE TETTO E
TETTO (€) A PARTIRE DALL'ANNO 2023	3.250.813,84	450.031,12	3.688.216,44	7.389.061,40	+6,02%

- con nota del 02/02/2024, trasmessa a mezzo PEC in data 05/02/2024 e acquisita al protocollo generale ASL BA prot. n. 18016 del 06/02/2024, il CON.S.S.I.W. formulava richiesta, ai sensi dell'art. 8 del contratto in essere, di rinnovo del medesimo;
- in calce alla suddetta richiesta formulata dal CON.S.S.I.W., in data 06/02/2024 la Direzione Generale pro tempore della ASL BA apponeva l'autorizzazione al rinnovo annuale del contratto in essere, demandando all'Area Gestione Patrimonio con successiva nota prot. n. 29234 del 16/04/2024, la formalizzazione dell'accoglimento della precitata richiesta di rinnovo del contratto per mesi 12 (dodici), con decorrenza 02/09/2024 - 01/09/2025, alle specifiche condizioni descritte e con ulteriori prescrizioni che avrebbero costituito espresso addendum contrattuale a valersi anch'esso dal 02/09/2024 al 01/09/2025;
- con nota ASL BA prot. n. 54016 del 22/04/2024, l'Area Gestione Patrimonio comunicava al CON.S.S.I.W. il positivo accoglimento della richiesta di rinnovo del contratto per mesi 12 (dodici), con decorrenza 02/09/2024 - 01/09/2025, secondo le specifiche condizioni ivi descritte e con ulteriori prescrizioni che avrebbero costituito espresso addendum contrattuale a valersi anch'esso dal 02/09/2024 al 01/09/2025, invitando il Consorzio a produrre la documentazione funzionale all'estensione temporale del contratto;
- con DDG F.F. n. 1031 del 22/05/2024, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, si autorizzava il rinnovo del contratto sottoscritto tra le parti in data 02/10/2019, per ulteriori 12 mesi, decorrenti dalla data del 02/09/2024 e con scadenza 01/09/2025, alle vigenti condizioni economiche autorizzando altresì l'Area Gestione Patrimonio alla stipula di apposita appendice contrattuale per il recepimento delle ulteriori prescrizioni riportate nel predetto provvedimento, a valersi anch'esse dal 02/09/2024 al 01/09/2025;
- giusta DDG F.F. n. 1031/2024 si procedeva a sottoscrivere apposita appendice contrattuale tra i legali rappresentanti pro tempore della ASL BA e del presidio riabilitativo "San Giovanni di Dio", gestito dal CON.S.S.I.W., identificata con prot. n. 107405 del 27/08/2024;
- con DDG n. 660 del 28/03/2025 questa ASL autorizzava, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, la modifica soggettiva intervenuta in corso di esecuzione dell'appalto, mercè il subentro della consorziata "Crescita e Sviluppo Società Cooperativa Sociale", con sede in Bari al viale S. Josemaria Escriva 28, alla "San Giovanni di Dio - Soc. Coop. Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati per azione", quale esecutrice, per quanto di propria competenza, dell'appalto ASL BA per l'affidamento in gestione di un presidio riabilitativo istituzionalmente accreditato per l'esecuzione di prestazioni ex art. 26 della L. n. 833/78, a far data dal 01/04/2025;
- con nota del 28/04/2025 trasmessa in pari data a mezzo PEC e acquisita al protocollo generale ASL BA n. 54234 del 29/04/2025, il CON.S.S.I.W. formulava apposita richiesta di rinnovo per l'ulteriore annualità 02/09/2025 - 01/09/2026, ai sensi dell'art. 8 del vigente contratto;
- con nota ASL BA prot. n. 46146 del 11/06/2025 veniva richiesto all'Area Gestione Patrimonio di formalizzare al CON.S.S.I.W. l'accoglimento della richiesta di rinnovo del contratto per ulteriori mesi 12 (dodici), con decorrenza dal

02/09/2025 e scadenza 01/09/2026, alle medesime vigenti condizioni, in considerazione della corretta esecuzione del contratto e della valutata importanza del Presidio di che trattasi nell'ambito territoriale dell'ASL BA, relativamente all'erogazione di prestazioni sanitarie ex art. 26 L. n. 833/78 in regime residenziale, ambulatoriale e domiciliare;

- con nota ASL BA prot. n. 74983 del 12/06/2025, l'Area Gestione Patrimonio comunicava al CON.S.S.I.W. il positivo accoglimento della suddetta richiesta, invitandolo a produrre la documentazione propedeutica all'assunzione del provvedimento;
- con DDG n. 1398 del 02/07/2025, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, si autorizzava il rinnovo del contratto sottoscritto tra le parti in data 02/10/2019, per ulteriori 12 mesi, decorrenti dalla data del 02/09/2025 e con scadenza 01/09/2026, alle vigenti condizioni oggetto di ultimo rinnovo, autorizzando altresì l'Area Gestione Patrimonio alla stipula di apposita appendice contrattuale ad hoc sottoscritta e identificata con prot. n. 109844 del 02/09/2025;
- con nota del 27/08/2026, trasmessa a mezzo PEC in pari data e acquisita al protocollo generale ASL BA prot. n. 110921/2026 del 27/08/2026, il CON.S.S.I.W. comunicava la variazione dell'indirizzo della sede legale da via Grotta Papa Natale – C.da Fontana Adelfia (BA) a via Venti Settembre 118 Roma (RM).

RICHIAMATA la DDG n. 1909 del 14/10/2026 con cui questa ASL ha ritenuto, altresì, necessario prorogare la scadenza dell'attuale rapporto contrattuale con il CON.S.S.I.W, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., alle vigenti condizioni contrattuali, per un periodo stimato in dodici mesi, a far data dal 02/09/2026, nelle more dell'espletamento e successiva aggiudicazione della procedura di gara oggetto di contestuale indizione e comunque fino alla conclusione della relativa procedura di accreditamento istituzionale da parte degli Organi competenti in favore del soggetto aggiudicatario, al fine di garantire la continuità delle prestazioni ed evitare l'interruzione di un servizio pubblico essenziale, demandando all'Area Gestione Patrimonio i conseguenti adempimenti connessi alla formalizzazione della stessa sulla piattaforma di approvvigionamento Empulia.

RILEVATO CHE, per l'anno 2026, le strutture sanitarie accreditate per erogare prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/78, insistenti nell'ambito territoriale della ASL BA, sono:

- il presidio di riabilitazione "Giovanni Paolo II" (d'ora in poi "Giovanni Paolo II") sito in Putignano (BA) e gestito dalla società "Kentron srl" con sede legale in Putignano (BA) al viale Europa Loc. S. Pietro Piturno;
- il centro polivalente di riabilitazione (CPR) "Pierantonio Frangi" (d'ora in poi "Frangi") sito in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via per Santeramo km 5 e gestito dalla società "Elia Domus srl" con sede legale in Bari alla via Napoli n. 234;
- il centro medico di rieducazione funzionale (CMRF) "Riabilia" (d'ora in poi "Riabilia") sito in Bari e gestito dalla società "Aurea Salus srl" con sede legale in Bari alla via Napoli n. 234;
- l'istituto medico psico-pedagogico (IMPP) "S. Agostino" (d'ora in poi "S. Agostino") sito in Noicattaro (BA) al corso Roma n. 130 e di proprietà dell'Ente Ecclesiastico "Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani";
- il presidio di riabilitazione "San Giovanni di Dio" (d'ora in poi "San Giovanni di Dio"), sito in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, con accreditamento in capo alla ASL BA e con gestione affidata al CON.S.S.I.W. con sede legale in Roma (RM) alla via Venti Settembre 118;

STRUTTURA	POSTI LETTO RESIDENZIALI ACCREDITATI	TRATTAMENTI SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI	TRATTAMENTI AMBULATORIALI (SINGOLI E DI GRUPPO) ACCREDITATI	MODULI DOMICILIARI (N. 1 MODULO PARI A N.25 PRESTAZIONI GIORNALIERE) ACCREDITATI	MAX TRATTAMENTI DOMICILIARI GIORNALIERI ACCREDITATI
FRANGI	85	0	0	14	350
RIABILIA	100	0	0	11	275
GIOVANNI PAOLO II	60	60	0	3	75
ASL BA – SAN GIOVANNI DI DIO	60	0	35	9	225
S. AGOSTINO	0	60	100	0	0
TOTALE	305	120	135	37	925

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del combinato disposto delle DD.GG.RR. n. 2185 del 22/12/2021, n. 1293 del 20/09/2022, n. 1490 del 28/10/2022 e n. 1541 del 07/11/2022, la Regione Puglia:

- disponeva l'adeguamento delle tariffe di riferimento regionale relative alle prestazioni sanitarie residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/78, stabilendo che tale adeguamento delle tariffe determinate avrebbe trovato applicazione a completamento della riconversione da attuarsi a seguito della sottoscrizione delle preintese;
- confermava le tariffe di cui alla DGR Puglia n. 2185/2021 con gli indirizzi applicativi ivi contenuti, con la sola eccezione della tariffa per il setting domiciliare di cui ai RR.RR. n. 16/2010 e n. 20/2011, che trova applicazione dal 01/10/2022, in quanto tale setting assistenziale non sarà oggetto di preintese, come da seguente prospetto riepilogativo:

PRESIDI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. N. 833/1978		TARIFFA
TRIP-INTERNATO GRAVE CON RIABILITAZIONE INTENSIVA POST ACUZIE	DGR N.2185/2010 – SI AIOP	208,60
	DGR N. 1400/2007– NO AIOP	197,66
INTERNATO GRAVE	DGR N. 1400/2007	171,14
INTERNATO BASE	DGR N. 1400/2007	114,48
ASSENZA TERAPEUTICA	DGR N. 1400/2007	80,03
SEMINTERNATO GRAVE	DGR N. 1400/2007	92,94
SEMINTERNATO BASE	DGR N. 1400/2007	71,40
AMBULATORIALE INDIVIDUALE	DGR N. 1400/2007	43,70
AMBULATORIALE PICCOLO GRUPPO	DGR N. 1400/2007	15,39
DOMICILIARE DAL 01/01/2022 AL 30/09/2022	DGR N. 2185/2021 MEDICO	52,14
	DGR N. 2185/2021 FISIOTERAPISTA O LOGOPEDISTA	49,02
DOMICILIARE DAL 01/10/2022	DGR N. 1541/2022 MEDICO DGR N. 1541/2022 FISIOTERAPISTA O LOGOPEDISTA	48,37

- dall'applicazione delle suddette tariffe di cui al combinato disposto delle DD.GG.RR. n. 2185/2021, n. 1293/2022, n. 1490/2022 e n. 1541/2022, la massima capacità erogativa, in termini di volume economico, dei presidi riabilitativi privati accreditati ex art. 26 L. n. 833/78 insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, per l'anno 2026, è così rideterminata:

STRUTTURA MAX CAPACITÀ EROGATIVA (€) ACCREDITATA	RESIDENZIALE	SEMIRESIDENZIALE	AMBULATORIALE	ACCORDI DI PROGRAMMA	DOMICILIARE	TOTALE
FRANGI	6.471.815,00	0,00	0,00	0,00	5.737.068,96	**12.208.883,96**
RIABILIA	7.613.900,00	0,00	0,00	0,00	4.507.697,04	**12.121.597,04**
GIOVANNI PAOLO II	4.328.754,00	1.739.836,80	0,00	0,00	1.229.371,92	**7.297.962,72**
ASLBA – SAN GIOVANNI DI DIO	3.250.813,84	0,00	450.031,12	0,00	3.688.216,44	**7.389.061,40**
S. AGOSTINO	0,00	1.739.836,80	1.363.440,00	155.744,15	0,00	**3.259.020,95**
TOTALE	**21.665.282,84**	**3.479.673,60**	**1.813.471,12**	**155.744,15**	**15.162.354,36**	**42.276.526,07**

- con DGR n. 1933 del 09/12/2025 a oggetto *"Regolamento Regionale n. 12/2015 e Regolamento Regionale n. 22/2019 – Approvazione delle preintese con gli erogatori accreditati relative al piano di riconversione dei posti e prestazioni erogati dai Presidi di riabilitazione"* notificata in data 20/01/2026 dal competente Ufficio regionale, si:

- approvava il piano di conversione dei posti residenziali, dei posti semiresidenziali e delle prestazioni ambulatoriali relativi ai presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui al R.R. n. 12/2015 e s.m.i. e al R.R. n. 22/2019 e s.m.i.;
- fornivano ulteriori precisazioni in merito alla corretta applicazione delle tariffe regionali a seguito della riconversione delle strutture, in coerenza con i limiti derivanti dalle tariffe ospedaliere e a integrazione di quanto previsto dalla summenzionata DGR n. 1490/2022;
- stabiliva che nel periodo di transizione che va dalla data di approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta Regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conferma e/o riconversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste già autorizzati e accreditati dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore dei RR.RR. n. 12/2015 e s.m.i. e n. 22/2019 e s.m.i., manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzati all'esercizio e accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.

CONSIDERATO CHE:

- con DDG n. 2102 del 22/10/2025, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, questa ASL prendeva atto della DGR n. 1266 del 11/08/2025 e, per l'effetto, tra l'altro:

- stabiliva che il fondo unico di remunerazione per l'anno 2025, per l'acquisto di prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/78, ammontava complessivamente a € 35.748.350,00=, da intendersi sganciato dalla spesa per l'acquisto delle medesime prestazioni da presidi riabilitativi extraregionali;
- assegnava, come da seguente prospetto, a ogni singolo presidio riabilitativo accreditato ex art. 26 L. n. 833/78 insistente nel territorio di competenza di questa ASL, il tetto di spesa per l'anno 2025, ripartito per ogni singola tipologia di prestazione accreditata:

STRUTTURA	TETTO 2025 RESIDENZIALE	TETTO 2025 SEMIRESIDENZIALE	TETTO 2025 AMBULATORIALE	TETTO 2025 DOMICILIARE	TETTO 2025 ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE TETTO 2025
FRANGI	4.309.310,29	0,00	0,00	5.737.068,96	0,00	10.046.379,25
RIABILIA	5.069.776,82	0,00	0,00	4.507.697,04	0,00	9.577.473,86
GIOVANNI PAOLO II	3.041.866,09	233.664,44	0,00	1.229.371,92	0,00	4.504.902,45
ASL BA – SAN GIOVANNI DI DIO	3.250.813,84	0,00	450.031,12	3.688.216,44	0,00	7.389.061,40
S. AGOSTINO	0,00	1.739.836,80	1.363.440,00	0,00	117.635,18	3.220.911,98
TOTALE	15.671.767,04	1.973.501,24	1.813.471,12	15.162.354,36	117.635,18	34.738.728,93
PROGETTO AUTISMO – S. AGOSTINO						279.621,07
SPESA PER STRUTTURE REGIONALI ACCREDITATE EXTRA ASL BA						730.000,00
TOTALE FONDO UNICO ASL BA 2025 PER RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. N. 833/78						35.748.350,00

- stabiliva che, all'interno del setting residenziale, le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2025 dai presidi "Frangi", "Riabilia" e "Giovanni Paolo II" sarebbero state liquidate con la ripartizione 73% TRIP, 20% Grave e 7% Base, con uno scorrimento massimo consentito del 10% tra i tre sub setting, fermo restando l'obbligo per le predette strutture di non poter in alcun modo rifiutare l'inserimento di pazienti in regime residenziale grave o base:

STRUTTURA	RESIDENZIALE TRIP (73%)	RESIDENZIALE GRAVE (20%)	RESIDENZIALE BASE (7%)	TOTALE
FRANGI	3.145.796,51	861.862,06	301.651,72	4.309.310,29
RIABILIA	3.700.937,08	1.013.955,36	354.884,38	5.069.776,82
GIOVANNI PAOLO II	2.220.562,25	608.373,22	212.930,63	3.041.866,09
TOTALE	**9.067.295,84**	**2.484.190,64**	**869.466,72**	**12.420.953,20**

- stabiliva che per ogni setting non dovessero applicarsi le regressioni tariffarie ex DGR n. 1494/2009 del 15% tra il 95% e il 100% del sub tetto assegnato per l'anno di riferimento;
- specificava che i tetti di spesa, come su assegnati, sarebbero stati esclusivamente validi per l'anno 2025 e, pertanto, non avrebbero potuto in alcun modo costituire acquiescenza e/o pretesa di budget per gli anni successivi;
- precisava che, pur non sussistendo da un punto di vista erogativo il vincolo del rispetto del dodicesimo del tetto assegnato, al fine di garantire le prestazioni durante l'intero anno da parte degli erogatori, la remunerazione mensile delle prestazioni sarebbe comunque stata effettuata nel limite massimo, qualora prodotto e fatturato, del dodicesimo del tetto di spesa assegnato per ciascun setting riabilitativo. Tale principio sarebbe stato applicato anche per l'anno 2026. In particolare, nelle more della definizione dei volumi e della tipologia di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/78 da acquistare per l'anno 2026, al fine di non lasciare gli erogatori senza indicazioni, a partire dalle competenze di gennaio 2026, il tetto mensile da tenere in considerazione avrebbe dovuto non essere superiore al 1/12 del tetto di spesa assegnato per l'anno 2025. Conseguentemente, la ASL avrebbe proceduto a emettere i relativi Ordini NSO. A completamento della fase istruttoria e, quindi, in fase di sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2026, quanto già fatturato, riconosciuto e liquidato, sarebbe stato portato in detrazione dal tetto di spesa invalicabile di remunerazione da attribuirsi con le nuove procedure. Tanto veniva poi ribadito con nota ASL BA prot. n. 13663 del 30/01/2026, ritualmente trasmessa alle strutture in pari data a mezzo PEC;

➢ con DDG n. 2655 del 31/12/2025 questa ASL approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2026 e il Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2026-2027-2028, nonché la spesa generale per l'esercizio finanziario 2026, anche per i compensi da corrispondersi per il pagamento di prestazioni erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/78 dalle strutture sanitarie private accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, da imputare sui numeri di conto 706.110.00045 (residenziale), 706.110.00020 (semiresidenziale/ambulatoriale) e 706.110.00070 (domiciliare), pari a complessivi € 35.748.350,00=.

ASSUNTO CHE:

➢ con la predetta DDG ASL BA n. 2102/2025, questa ASL, assegnava un tetto di spesa per l'anno 2025 di € 279.621,07= al presidio "S. Agostino" per la proroga del finanziamento del Progetto Autismo dettata dalle necessità terapeutiche per i pazienti minori a esso in carico di età > 60 mesi, in assenza di strutture accreditate per il corrispondente modulo ex art. 4, del R.R. n. 9/2016. L'importo stabilito, che rappresentava il limite invalicabile di remunerazione per l'anno 2025 per il Progetto Autismo, era stato ricalibrato in difetto rispetto a quanto previsto per € 388.889,00= giusta nota ASL BA prot. n. 12729/2025, valutata la produzione erogata nel periodo gennaio-agosto 2025;

➢ con nota prot. n. 24-26 del 09/01/2026, acquisita al protocollo generale ASL BA n. 6923 del 19/01/2026, il "S. Agostino" inoltrava la richiesta di proroga del Progetto Autismo per l'anno 2026 evidenziando che, in pedissequa ottemperanza a quanto disposto con nota ASL BA prot. n. 12729/2025 e DDG n. 2102/2025, alcun nuovo paziente era stato preso in carico, nel corso dell'anno 2025, oltre quelli già presenti numericamente e nominativamente al 31/12/2024. Come riportato nella relazione, i minori di età > 60 mesi, in carico al "S. Agostino" sino al 31/12/2025, risultavano essere complessivamente pari a n. 64, così suddivisi:

a) n. 51 in fascia di età > 60 mesi e, pertanto, non assistibili nel modulo terapeutico riabilitativo intensivo accreditato per il periodo prescolare (0-5 anni) ex art. 4, comma 5 del R.R. n. 9/2016;

b) n. 15 transitati nell'anno 2025 dal modulo terapeutico riabilitativo intensivo accreditato per il periodo prescolare (0-5 anni) ex art. 4, comma 5 del R.R. n. 9/2016 nella fascia di età > 60 mesi e, pertanto, non più assistibili nel precitato modulo terapeutico riabilitativo intensivo accreditato;
c) n. 2 dimessi a vario titolo e, pertanto, non più in carico nell'anno 2026;

- con nota ASL BA prot. n. 8580 del 30/01/2026, la Responsabile della UOSVD NPIA-Autismo ASL BA:
- dava atto che, allo stato, nel territorio di competenza di questa Azienda, l'unico presidio riabilitativo accreditato per il modulo ambulatoriale autismo ex R.R. n. 9/2016, era il medesimo "S. Agostino" e coinvolgeva esclusivamente minori di età 0-60 mesi, mentre non erano presenti moduli ambulatoriali accreditati per l'autismo ex R.R. n. 9/2016 per età 6-11 anni e 12-18 anni pur essendo previsti nel precitato regolamento;
- rappresentava la necessità di prorogare la validità del Progetto Autismo per l'anno 2026, esclusivamente per i n. 64 assistiti di età > 60 mesi [n. 51 di cui al precedente punto a) + n. 13 di cui ai precedenti punti b) e c)] nell'ottica della continuità terapeutica e qualità delle cure dei medesimi pazienti;
- ravvisava, al fine di garantire un costante monitoraggio dell'appropriatezza dei percorsi, la necessità che l'ente erogatore trasmettesse semestralmente alla UOSVD NPIA-Autismo ASL BA una relazione clinica di aggiornamento per ciascuno dei n. 64 assistiti in carico con il Progetto Autismo;

- per tutte le motivazioni esposte, con l'intento di garantire la continuità terapeutica dei n. 64 minori di età > 60 mesi, non trattabili nel modulo terapeutico riabilitativo intensivo accreditato per il periodo prescolare (0-5 anni) ex art. 4, comma 5 del R.R. n. 9/2016 e non allocabili diversamente in assenza, nel territorio di competenza di questa Azienda, di moduli ambulatoriali accreditati per l'autismo ex R.R. n. 9/2016 per età 6-11 anni e 12-18 anni, con nota ASL BA prot. n. 21839 del 16/02/2026 questa Azienda riteneva necessario prorogare il Progetto Autismo con assegnazione, per l'anno 2026, in favore del "S. Agostino", di complessivi € 279.621,07=, ribadendo il divieto assoluto, per la medesima struttura, di prendere in carico nell'ambito del Progetto Autismo, ulteriori pazienti oltre ai n. 64 presenti al 31/12/2025 i quali non avrebbero potuto modificarsi né numericamente né nominativamente.

POSTO CHE con nota prot. n. 576947 del 01/10/2026, trasmessa a mezzo PEC in pari data e acquisita al protocollo generale ASL BA n. 128145/2026 del 05/10/2026, la Regione Puglia ha notificato la DGR n. 1246 del 22/09/2026, qui da intendersi integralmente trascritta e richiamata, con cui *inter alia*, per l'anno 2026:

- determinava il fondo unico di remunerazione per la riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 che, per la ASL BA, ammonta complessivamente a € 35.748.350,00=, pari a quello definito con DGR n. 1266/2025 per l'anno 2025;
- ripristinava l'applicazione delle regressioni tariffarie ex DGR n. 1494/2009 del 15% tra il 95% e il 100% di ogni sub tetto da assegnare per l'anno di riferimento;
- ristabiliva il vincolo del rispetto del dodicesimo mensile del tetto annuale assegnato, al fine di garantire le prestazioni durante l'intero anno da parte degli erogatori;
- confermava la possibilità di scorrimento di risorse tra sub tetti solo nell'ambito di una quota pari al 10% dei medesimi e su esigenza della ASL, previa espressa autorizzazione da rilasciare alla struttura erogatrice.

EVIDENZIATO CHE in data 12/10/2026, a seguito di convocazione del Direttore Generale ASL BA con PEC del 05/10/2026, si è svolto presso questa Azienda un apposito incontro con i rappresentanti delle strutture riabilitative private accreditate su menzionate, in cui, all'esito della contrattazione negoziale:

- la parte pubblica e quella privata hanno condiviso, come da successivo prospetto riepilogativo, i seguenti criteri di ripartizione del precitato fondo unico di remunerazione (€ 35.748.350,00=) delle prestazioni da erogarsi in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/1978 per l'anno 2026:

1. assegnazione di complessivi € 7.389.061,40= al presidio "San Giovanni di Dio", gestito dal CON.S.S.I.W. aggiudicatario della procedura di gara a evidenza pubblica ex DGR n. 2313/2017, giusta DDG ASL BA n. 1433 del 02/08/2019, D.D. dell'Area Gestione Patrimonio ASL BA n. 12224/2022, DDG ASL BA n. 297/2023, DDG F.F. ASL BA n. 1031/2024, DDG ASL BA n. 1398 del 02/07/2025, allo stato in regime di proroga, giusta DDG 1909/2026 ASL BA, nelle more dell'espletamento e successiva aggiudicazione della procedura di gara oggetto di contestuale indizione e comunque fino alla conclusione della relativa procedura di accreditamento istituzionale da parte degli Organi competenti in favore del soggetto aggiudicatario, al fine di garantire la continuità delle prestazioni ed evitare l'interruzione di un servizio pubblico essenziale;
2. utilizzo di € 730.000,00= al fine di tamponare l'incomprimibile spesa per la remunerazione in favore della struttura "OSMAIRM" di Laterza (TA), del rapporto tutor 1:1 relativo alla presa in carico di assistiti ASL BA gravissimi e con PRI *ad hoc* autorizzati dalle competenti strutture di questa Azienda, tanto al fine di ridurre la mobilità extraregionale resasi impellente ai sensi della DGR n. 412 del 28/03/2023;
3. assegnazione, giusta mentovata nota ASL BA prot. n. 21839/2026, di € 279.621,07= al presidio "S. Agostino" per la proroga del finanziamento del Progetto Autismo per l'anno 2026, dettata dalle necessità terapeutiche per i pazienti minori a esso in carico di età > 60 mesi, in assenza di strutture accreditate per il corrispondente modulo ex art. 4, comma 5 del R.R. n. 9/2016;
4. assegnazione per il centro "Giovanni Paolo II" di € 260.301,71= per il setting semiresidenziale, al fine di garantire la proiezione fino a fine anno 2026 della produzione erogata nel periodo 01/01/2026 – 31/08/2026 che tiene conto

dell'immissione di nuovi assistiti altrimenti non allocabili presso gli altri presidi riabilitativi accreditati insistenti nell'ambito territoriale di competenza ASL BA;

5. assegnazione per l'istituto "S. Agostino" della massima capacità erogativa accreditata sia per il setting semiresidenziale (€ 1.739.836,80=) che per il setting ambulatoriale (€ 1.363.440,00=), considerata la specificità assistenziale per minori della struttura *de qua* e non rilevabile presso gli altri presidi riabilitativi accreditati insistenti nell'ambito territoriale di competenza ASL BA;
6. assegnazione per l'istituto "S. Agostino" di € 117.294,72= in ordine agli "Accordi di Programma" (setting semiresidenziale) per il numero di pazienti residui attualmente in carico alla struttura, pari a n. 6, in linea con la produzione erogata nel periodo gennaio-agosto 2026 proiettata al 31/12/2026;
7. assegnazione per i presidi "Frangi" (€ 5.737.068,96=) e "Riabilia" (€ 4.507.697,04=) della corrispondente massima capacità erogativa accreditata per il setting domiciliare, per un totale complessivo di € 10.244.766,00=, viste le necessità rappresentate per tale setting dal Direttore del Dipartimento di Riabilitazione;
8. assegnazione per il presidio "Giovanni Paolo II" di € 933.207,59=, pari al 75,90% della corrispondente massima capacità erogativa accreditata per il setting domiciliare (€ 1.229.371,92=) e contestuale scorrimento del residuale importo di € 296.164,33= (€ 1.229.371,92 - € 933.207,59), al fine di:

- incrementare per lo stesso "Giovanni Paolo II", rispetto all'anno 2025, per € 26.296,81= il tetto per il setting semiresidenziale e per € 269.867,52= il tetto per il setting residenziale che si ridetermina in complessivi € 3.311.733,61=;
- consentire ai presidi "Frangi" e "Riabilia" la conferma dei rispettivi tetti residenziali 2025, pari rispettivamente a € 4.309.310,29= e € 5.069.776,82=;

STRUTTURA	TETTO 2026 RESIDENZIALE	TETTO 2026 SEMIRESIDENZIALE	TETTO 2026 AMBULATORIALE	TETTO 2026 DOMICILIARE	TETTO 2026 ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE TETTO 2026
FRANGI	4.309.310,29	0	0	5.737.068,96	0	**10.046.379,25**
RIABILIA	5.069.776,82	0	0	4.507.697,04	0	**9.577.473,86**
GIOVANNI PAOLO II	3.311.733,61	260.301,71	0	933.207,59	0	**4.505.242,90**
ASL BA – SAN GIOVANNI DI DIO	3.250.813,84	0	450.031,12	3.688.216,44	0	**7.389.061,40**
S. AGOSTINO	0	1.739.836,80	1.363.440,00	0,00	117.294,72	**3.220.571,52**
TOTALE	**15.941.634,56**	**2.000.138,51**	**1.813.471,12**	**14.866.190,03**	**117.294,72**	**34.738.728,93**
					PROGETTO AUTISMO – S. AGOSTINO	**279.621,07**
					SPESA PER STRUTTURE REGIONALI ACCREDITATE EXTRA ASL BA	**730.000,00**
					TOTALE FONDO UNICO ASL BA 2026 PER RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. N. 833/78	**35.748.350,00**

➢ è stata confermata la suddivisione per il setting residenziale del tetto assegnato ai presidi "Frangi" (€ 4.309.310,29=), "Riabilia" (€ 5.069.776,82=) e "Giovanni Paolo II" (€ 3.311.733,61=), nelle stesse quote percentuali assegnate per l'anno 2025 (73% TRIP, 20% Grave, 7% Base) con uno scorrimento massimo consentito del 10% tra i tre sub setting, da intendersi sin d'ora già autorizzato in considerazione soprattutto dell'esigenza rappresentata dal Dipartimento di Ortopedia ASL BA di trovare una risposta immediata alla richiesta di posto letto per la riabilitazione intensiva post-acuzie nei centri specializzati e in particolar modo per i pazienti con frattura di femore di età compresa tra gli 80 e i 100 anni che sono quelli che necessitano maggiormente, qualora indicato, di TRIP nel minor tempo possibile presso centri dedicati in relazione alle loro comorbidità e condizioni cliniche generali;

➢ è stato evidenziato che per ogni setting dovranno applicarsi le regressioni tariffarie del 15% tra il 95% e il 100% del sub tetto assegnato per l'anno di riferimento;

➢ è stato precisato che il tetto di spesa, suddiviso per setting riabilitativo assegnato per l'anno 2026, è da intendersi vincolato al limite del dodicesimo;

➢ è stato comunicato che, nelle more della definizione dei volumi e della tipologia di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/78 da acquistare per l'anno 2027, al fine di non lasciare gli erogatori senza indicazioni, a partire dalle competenze di gennaio 2027, il tetto mensile da tenere in considerazione dovrà non essere superiore al 1/12 del tetto di spesa assegnato per l'anno 2026. Conseguentemente, la ASL procederà a emettere i relativi Ordini NSO. A completamento della fase istruttoria e, quindi, in fase di sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2027, quanto già fatturato, riconosciuto e liquidato, sarà portato in detrazione dal tetto di spesa invalicabile di remunerazione da attribuirsi con le nuove procedure.

RISCONTRATO CHE i rappresentanti delle strutture private accreditate, nel corso del su menzionato incontro del 12/10/2026, hanno dichiarato di ritenere coerente e condivisibile l'intera argomentazione esposta dalla ASL e, pertanto, hanno accettato completamente ed espressamente il tetto di spesa complessivo come innanzi determinato per struttura, giusta verbale unanimemente sottoscritto, agli atti istruttori della UOGRC, identificato con prot. n. 131740/2026 del 12/10/2026 e in pari data ritualmente notificato a mezzo PEC ore 17.38.

RITENUTO, per tutto quanto innanzi esaustivamente esposto, di dover prendere atto della DGR n. 1246/2026 e, per l'effetto:

➢ determinare in € 35.748.350,00= il fondo unico di remunerazione per l'anno 2026 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogarsi in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/78, da intendersi sganciato dalla spesa per l'acquisto delle

medesime prestazioni da presidi riabilitativi extraregionali;

- ripartire il predetto fondo unico di remunerazione per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78 da erogarsi nel corso dell'anno 2026, pari a € 35.748.350,00=, secondo i richiamati criteri condivisi nella riunione del 12/10/2026;
- assegnare, come da seguente prospetto, a ogni singolo presidio riabilitativo accreditato ex art. 26 L. n. 833/78 insistente nel territorio di competenza di questa ASL, il tetto di spesa per l'anno 2026, ripartito per ogni singola tipologia di prestazione accreditata:

STRUTTURA	TETTO 2026 RESIDENZIALE	TETTO 2026 SEMIRESIDENZIALE	TETTO 2026 AMBULATORIALE	TETTO 2026 DOMICILIARE	TETTO 2026 ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE TETTO 2026
FRANGI	4.309.310,29	0	0	5.737.068,96	0	**10.046.379,25**
RIABILIA	5.069.776,82	0	0	4.507.697,04	0	**9.577.473,86**
GIOVANNI PAOLO II	3.311.733,61	260.301,71	0	933.207,59	0	**4.505.242,90**
ASL BA – SAN GIOVANNI DI DIO	3.250.813,84	0	450.031,12	3.688.216,44	0	**7.389.061,40**
S. AGOSTINO	0	1.739.836,80	1.363.440,00	0,00	117.294,72	**3.220.571,52**
TOTALE	**15.941.634,56**	**2.000.138,51**	**1.813.471,12**	**14.866.190,03**	**117.294,72**	**34.738.728,93**
PROGETTO AUTISMO – S. AGOSTINO						**279.621,07**
SPESA PER STRUTTURE REGIONALI ACCREDITATE EXTRA ASL BA						**730.000,00**
TOTALE FONDO UNICO ASL BA 2026 PER RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. N. 833/78						**35.748.350,00**

- definire che all'interno del setting residenziale, le prestazioni effettuate dal 01/01/2026 al 31/12/2026 dai presidi "Frangi", "Riabilia" e "Giovanni Paolo II", saranno liquidate con la ripartizione 73% TRIP, 20% Grave e 7% Base, con uno scorrimento massimo consentito sin d'ora del 10% tra i tre sub setting, fermo restando l'obbligo per le predette strutture di non poter in alcun modo rifiutare l'inserimento di pazienti in regime residenziale grave o base:

STRUTTURA	RESIDENZIALE TRIP (73%)	RESIDENZIALE GRAVE (20%)	RESIDENZIALE BASE (7%)	TOTALE
FRANGI	3.145.796,51	861.862,06	301.651,72	4.309.310,29
RIABILIA	3.700.937,08	1.013.955,36	354.884,38	5.069.776,82
GIOVANNI PAOLO II	2.417.565,54	662.346,72	231.821,35	3.311.733,61
TOTALE	**9.264.299,13**	**2.538.164,14**	**888.357,45**	**12.690.820,72**

- specificare che i tetti di spesa come su assegnati, sono da ritenersi esclusivamente validi per l'anno 2026 e, pertanto, non potranno in alcun modo costituire acquiescenza e/o pretesa di budget per gli anni successivi;
- per ogni setting dovranno applicarsi le regressioni tariffarie del 15% tra il 95% e il 100% del sub tetto assegnato per l'anno di riferimento;
- il tetto di spesa, suddiviso per setting riabilitativo assegnato per l'anno 2026, è da intendersi vincolato al limite del dodicesimo;
- nelle more della definizione dei volumi e della tipologia di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/78 da acquistare per l'anno 2027, al fine di non lasciare gli erogatori senza indicazioni, a partire dalle competenze di gennaio 2027, il tetto mensile da tenere in considerazione dovrà non essere superiore al 1/12 del tetto di spesa assegnato per l'anno 2026. Conseguentemente, la ASL procederà a emettere i relativi Ordini NSO. A completamento della fase istruttoria e, quindi, in fase di sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2027, quanto già fatturato, riconosciuto e liquidato, sarà portato in detrazione dal tetto di spesa invalicabile di remunerazione da attribuirsi con le nuove procedure.
- procedere alla sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2026, secondo lo schema tipo di cui alla DGR n. 813/2016:
 - prevedendo la clausola di salvaguardia di cui all'art. 9 comma 4, tenuto conto dell'orientamento favorevole all'introduzione della stessa da parte del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 335 del 26/01/2017;
 - introducendo le modifiche apportate dalla DGR n. 1246/2026 e recepite nelle modalità di cui al presente atto.
- confermare la voce di costo complessiva per € 35.748.350,00= di cui al Bilancio di Previsione 2026 DDG n. 2655/2025, per i compensi da corrispondersi per il pagamento di prestazioni erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/78 dalle strutture sanitarie private accreditate insistenti nel territorio di competenza regionale, da imputare sui numeri di conto 706.110.00045 (residenziale), 706.110.00020 (semiresidenziale/ambulatoriale) e 706.110.00070 (domiciliare).

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

D E L I B E R A

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

DI PRENDERE ATTO della DGR Puglia n. 1246/2026 e, per l'effetto:

- determinare in € 35.748.350,00= il fondo unico di remunerazione per l'anno 2026 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogarsi in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/78, da intendersi sganciato dalla spesa per l'acquisto delle medesime prestazioni da presidi riabilitativi extraregionali;
- ripartire il predetto fondo unico di remunerazione per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78 da erogarsi nel corso dell'anno 2026, pari a € 35.748.350,00=, secondo i richiamati criteri condivisi nella riunione del 12/10/2026;
- assegnare, come da seguente prospetto, a ogni singolo presidio riabilitativo accreditato ex art. 26 L. n. 833/78 insistente nel territorio di competenza di questa ASL, il tetto di spesa per l'anno 2026, ripartito per ogni singola tipologia di prestazione accreditata:

STRUTTURA	TETTO 2026 RESIDENZIALE	TETTO 2026 SEMIRESIDENZIALE	TETTO 2026 AMBULATORIALE	TETTO 2026 DOMICILIARE	TETTO 2026 ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE TETTO 2026
FRANGI	4.309.310,29	0	0	5.737.068,96	0	**10.046.379,25**
RIABILIA	5.069.776,82	0	0	4.507.697,04	0	**9.577.473,86**
GIOVANNI PAOLO II	3.311.733,61	260.301,71	0	933.207,59	0	**4.505.242,90**
ASL BA – SAN GIOVANNI DI DIO	3.250.813,84	0	450.031,12	3.688.216,44	0	**7.389.061,40**
S. AGOSTINO	0	1.739.836,80	1.363.440,00	0,00	117.294,72	**3.220.571,52**
TOTALE	**15.941.634,56**	**2.000.138,51**	**1.813.471,12**	**14.866.190,03**	**117.294,72**	**34.738.728,93**
PROGETTO AUTISMO – S. AGOSTINO						**279.621,07**
SPESA PER STRUTTURE REGIONALI ACCREDITATE EXTRA ASL BA						**730.000,00**
TOTALE FONDO UNICO ASL BA 2026 PER RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. N. 833/78						**35.748.350,00**

- definire che all'interno del setting residenziale, le prestazioni effettuate dal 01/01/2026 al 31/12/2026 dai presidi "Frangi", "Riabilia" e "Giovanni Paolo II", saranno liquidate con la ripartizione 73% TRIP, 20% Grave e 7% Base, con uno scorrimento massimo consentito sin d'ora del 10% tra i tre sub setting, fermo restando l'obbligo per le predette strutture di non poter in alcun modo rifiutare l'inserimento di pazienti in regime residenziale grave o base:

STRUTTURA	RESIDENZIALE TRIP (73%)	RESIDENZIALE GRAVE (20%)	RESIDENZIALE BASE (7%)	TOTALE
FRANGI	3.145.796,51	861.862,06	301.651,72	4.309.310,29
RIABILIA	3.700.937,08	1.013.955,36	354.884,38	5.069.776,82
GIOVANNI PAOLO II	2.417.565,54	662.346,72	231.821,35	3.311.733,61
TOTALE	**9.264.299,13**	**2.538.164,14**	**888.357,45**	**12.690.820,72**

DI SPECIFICARE CHE i tetti di spesa come su assegnati, sono da ritenersi esclusivamente validi per l'anno 2026 e, pertanto, non potranno in alcun modo costituire acquiescenza e/o pretesa di budget per gli anni successivi.

DI PRECISARE CHE per ogni setting devono applicarsi le regressioni tariffarie del 15% tra il 95% e il 100% del sub tetto assegnato per l'anno di riferimento.

DI STABILIRE CHE il tetto di spesa, suddiviso per setting riabilitativo assegnato per l'anno 2026, è da intendersi vincolato al limite del dodicesimo.

DI PROCEDERE alla sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2026, secondo lo schema tipo di cui alla DGR n. 813/2016:

- prevedendo la clausola di salvaguardia di cui all'art. 9 comma 4, tenuto conto dell'orientamento favorevole all'introduzione della stessa da parte del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 335 del 26/01/2017;
- introducendo le modifiche apportate dalla DGR n. 1246/2026 e recepite nelle modalità di cui al presente atto.

DI CONFERMARE la voce di costo complessiva per € 35.748.350,00= di cui al Bilancio di Previsione 2026 giusta DDG n. 2655/2025, per i compensi da corrispondersi per il pagamento di prestazioni erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/78 dalle strutture sanitarie private accreditate insistenti nel territorio di competenza regionale, da imputare sui numeri di conto 706.110.00045 (residenziale), 706.110.00020 (semiresidenziale/ambulatoriale) e 706.110.00070 (domiciliare).

DI NOTIFICARE, per il tramite della UOGRC, a mezzo PEC, il presente provvedimento:

- alla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- ai legali rappresentanti dei Centri di Riabilitazione privati accreditati insistenti nel territorio di competenza della ASL BA;
- al legale rappresentante del Centro di Riabilitazione privato accreditato "OSMAIRM" di Laterza (TA) insistente nel

territorio di competenza della ASL TA;

- ai legali rappresentanti delle Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico" di Bari e dell'Ente Ecclesiastico "Miulli" di Acquaviva delle Fonti.

DI NOTIFICARE, per il tramite della UOGRC, il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- al Direttore Area Gestione Patrimonio ASL BA;
- al Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Riabilitazione della ASL BA;
- al Direttore UOC Controllo di Gestione ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Ortopedia ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento Neurosensoriale ASL BA;
- ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari ASL BA;
- al Direttore UVARP della ASL BA;
- al Direttore NPIA ASL BA;
- al Direttore della U.O. Statistica ed Epidemiologia ASL BA;
- al Dirigente URP ASL BA;
- al Dirigente RULA ASL BA.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

DI DARE ATTO CHE tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Fatte salve tutte le ulteriori ed eventuali azioni a tutela della Pubblica Amministrazione.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Patrimonio	Area Gestione Risorse Finanziarie
Dipartimento di Prevenzione	Controllo di Gestione
Dipartimento di Salute Mentale	Dipartimento di Ortopedia
Dipartimento Neurosensoriale	DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi
DSS BA - Uffici di staff e amministrativi	DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi	U.V.A.R.P.
U.O.Statistica ed Epidemiologia	U.R.P. e UOS Privacy

PROPOSTA N.RO 20260002364 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260002016 DEL 27/10/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Schiraldi Stefano	*Firmato digitalmente il 27/10/2026 12:13*
Dirigente PTA	Tesoro Lucrezia Claudia	*Firmato digitalmente il 27/10/2026 13:04*
Direttore/Responsabile di Struttura	Schino Francesco	*Firmato digitalmente il 27/10/2026 13:09*